

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 10 DEL 14 MARZO 2023

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO	
	2023
a) Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018	1.624.390,15
b) Risorse che l'Ente ha destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di Elevata Qualificazione	644.338,00
b1) Somme destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione con CCI 2020	5.000,00
c) Unico importo consolidato art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 al netto del fondo per gli incarichi di Elevata Qualificazione (a-b-b1)	975.052,15
Incrementi delle risorse stabili (esclusi dal tetto dell'articolo 23 del D.Lgs. 75/2017)	
d) Art. 67 comma 2 lett. a) del CCNL 21/05/2018	15.225,60
e) Art. 67 comma 2 lett. b) del CCNL 21/05/2018	16.272,92
f) Art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022	15.801,50
g) Art. 79 comma 1 lett. d) del CCNL 16/11/2022	20.171,97
h) Art. 79 comma 1 - bis del CCNL 16/11/2022	40.671,31
Incrementi delle risorse stabili (non esclusi dal tetto dell'articolo 23 del D.Lgs. 75/2017)	
i) Art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21/05/2018	17.524,91
j) Totale risorse stabili (c+d+e+f+g+h+i)	1.100.720,36
Risorse variabili (non esclusi dal tetto dell'articolo 23 del D.Lgs. 75/2017)	
k) Art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 - RIA e assegni personale cessato	168,70
l) Totale risorse ante decurtazione (j+k)	1.100.889,06
Tetto ex art. 23 del D.Lgs. 75/2017 (solo risorse stabili)	
1.581.358,98	
m) Decurtazione permanente - art. 1 comma 456, L. 147/2013	656,89
n) Decurtazione fondo ripetto limite 2016 - Art. 23, c. 2, D.Lgs. N. 75/2017	39.328,38
o) Decurtazione fondo ripetto limite 2016 - Art. 23, c. 2, D.Lgs. N. 75/2017	20.739,51
p) Totale risorse stabili decurtate (l-m-n-o)	1.040.164,28
Risorse variabili (esclusi dal tetto dell'articolo 23 del D.Lgs. 75/2017)	
q) Art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022 anni 2021-2022	31.603,00
r) Art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 (quota fondo) anno 2022	8.962,87
s) Art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 (quota elevate qualificazioni) anno 2022	6.040,29
t) Art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 (quota fondo) anno 2023	8.962,87
u) Art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 (quota per gli incarichi di Elevata Qualificazione) anno 2023	6.040,29
v) Art. 79 comma 2, lett. d) del CCNL 16/11/2022 - economie fondo straordinario anno precedente	69.485,28
w1) Art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022 - economie fondo anno precedente (2021)	847,63
w2) Art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022 - economie fondo anno precedente (2022)	34.739,34
x) Art. 3, comma 3, ultimo periodo, accordo ARAN e FNSI del 7/4/2022 - parere Aran nota prot. n. 11826.30/05/2022.U	9.942,66
y) Totale risorse variabili escluse dal tetto (q+r+s+t+u+v+w1+w2+x)	176.624,23
z) FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE (p+y-s-u)	1.204.707,93
z1) FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (b+b1+s+u)	661.418,58
z2) FONDO COMPLESSIVO (z+z1)	1.866.126,51
RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	
Risorse non disponibili alla contrattazione integrativa	
aa) Differenziali progressioni economiche storiche (31/12/anno precedente)	415.000,00
aa1) Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 - Art. 79 comma 1 - bis del CCNL 16/11/2022	40.671,31
bb) Indennità di comparto	100.000,00
x) Art. 3, comma 3, ultimo periodo, accordo ARAN e FNSI del 7/4/2022 - parere Aran nota prot. n. 11826.30/05/2022.U	9.942,66
cc) Totale risorse non disponibili alla contrattazione integrativa (aa+aa1+bb+x)	565.613,97
Somme disponibili alla contrattazione integrativa (z-cc)	639.093,96

Indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente (articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 53).

1. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SECONDO LA PREVIGENTE DISCIPLINA

Il nuovo CCNL del 16 novembre 2022 introduce una nuova disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree di inquadramento che costituiscono il nuovo sistema di classificazione professionale del personale. L'articolo 13, comma 4, del citato contratto consente di portare a termine sulla base della previgente disciplina le procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche definite dai contratti collettivi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, ossia il 1° aprile 2023. Pertanto, per consentire la conclusione nel 2023 del ciclo di progressioni economiche iniziato nel 2018 secondo i criteri concordati nel contratto collettivo integrativo firmato in data 28 ottobre 2019, come peraltro richiesto anche dalla RSU, si ritiene opportuno procedere con la sottoscrizione entro il 31 marzo 2023 di un accordo per la destinazione del fondo delle risorse decentrate che individui la quota da destinare alle progressioni economiche, da attuarsi secondo la previgente disciplina, rinviando ad un accordo successivo la definizione di quanto ulteriormente demandato alla contrattazione integrativa dal nuovo CCNL e che richiede tempi più lunghi di esame con la RSU e le OO.SS.

2. DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Il fondo per le risorse decentrate del personale del comparto dovrà essere destinato in modo che possano essere rispettate le esigenze dell'Amministrazione del Consiglio regionale di seguito individuate.

1.1 Orario straordinario

La somma destinata al lavoro straordinario dovrà essere quantificata nel rispetto del limite di euro 132.000,00 (ammontare corrisposto a tale titolo nel 2010 al personale del Consiglio regionale ed incluso nel fondo che la Giunta regionale ha quantificato con la nota prot. n. 211983 del 14 maggio 2013) e del limite massimo di 180 ore/anno per tutto il personale, fatta salva la possibilità di estendere tale limite a 250 ore/anno per il due per cento del personale.

1.2 Incentivi e premi collegati alla performance

Destinazione della quota prevalente del Fondo risorse disponibili ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001, da erogare secondo il sistema di valutazione della performance adottato dal Consiglio regionale.

1.3 Incarichi di Elevata Qualificazione

Atteso che ai sensi del nuovo CCNL del 16 novembre 2022 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) è finanziato anche da risorse variabili, la quota da destinare alla relativa retribuzione di risultato dovrà essere quantificata nel rispetto del limite minimo previsto dall'articolo 17 del citato contratto. I criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai titolari degli incarichi di EQ dovranno essere definiti garantendo una continuità rispetto agli importi riconosciuti nei precedenti CCI.

1.4 Progressioni orizzontali

Destinazione di risorse per finanziare le progressioni nell'anno nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 (selettività e per una quota limitata di dipendenti).